



COPIA

Numero Registro Delibere 6
del 03-01-2014

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO RATEIZZAZIONE PAGAMENTO MOROSITA'
TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI.

L'anno duemilaquattordici addì tre del mese di gennaio alle ore 12:10 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere LOREDANA FEMIA, in seduta pubblica - sessione straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA	P	NAPOLI ISIDORO	P
Vestito Domenico	P	ZAVAGLIA DOMENICO	P
LUPIS FRANCESCO	P	BADOLISANI MARIA TERESA	P
LOSCHIAVO MARIA ELENA	A	MESITI PASQUALE	P
COLUCCIO GIUSEPPE	P	LOMBARDO SERGIO	P
ALBANESE ANNAMARIA	P		

Presenti n. 10 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CLAUDIA TROPEANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 10 su n. 11 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Relaziona in merito il Sindaco illustrando la proposta della Giunta Comunale di seguito riportata;

Il consigliere Mesiti vorrebbe che si prevedesse una ipotesi residuale anche per chi si dovesse trovare in una situazione di crisi al momento effettivo dei pagamenti da apportare in altra seduta di Consiglio Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- gli artt. 114 e 117, comma 6, della Costituzione della Repubblica;
- l'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Consiglio Comunale ha competenza nell'approvazione dei regolamenti dell'Ente con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del Decreto medesimo;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di entrate tributarie;
- lo Statuto del Comune, approvato definitivamente con Deliberazione del C.C. n. 23 del 26.10.2000, ed in particolare l'art. 7 in materia di regolamenti;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 13 del 07/03/2007, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento generale delle entrate;

PRESO ATTO che, in base all'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, i regolamenti delle entrate degli enti locali, se approvati anche dopo l'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013 con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2014 degli enti locali è stato prorogato al 28 febbraio 2014;

VISTA:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 dell'11/03/2010 con la quale il regolamento delle entrate comunali è stato modificato integrandolo con l'art. 32/bis che disciplina la rateazione delle somme dovute per morosità anni pregressi o iscritte a ruolo;
- la delibera della Commissione Straordinaria n. 7 del 26/04/2012 che ha modificato ed integrato l'art. 32/bis del regolamento delle entrate comunali e che disciplina la rateazione delle riscossione delle entrate dell'Ente;

DATO ATTO che:

- lo scenario economico nazionale, ed in particolare quello calabrese, ha comportato una situazione di disagio per l'intera collettività che manifesta gravi difficoltà, soprattutto laddove non vi è un reddito certo o in cui si trova di fronte a nuclei familiari con un reddito unico pari a quello minimo erogato dall'INPS che permette esclusivamente la sussistenza del soggetto percettore;
- i cittadini più disagiati del comune hanno evidenziato la necessità di poter rateizzare i pagamenti dei tributi comunali e/o di eventuali altre entrate di competenza dell'Ente in un numero di rate superiori rispetto a quelle attualmente previste dal regolamento delle entrate abbassando anche la soglia minima della rata prevista in € 100,00 mensili;

RITENUTO opportuno accogliere le richieste dei cittadini meno abbienti integrando l'attuale formulazione dell'art. 32/bis del regolamento delle entrate adattandolo alle esigenze di tutti i cittadini morosi che producano apposita richiesta e che versano in situazioni di disagio socio-economico-finanziario;

RITENUTO necessario proporre la modifica regolamentare, avendone effettuato una valutazione favorevole in relazione al contenuto, anche tenendo conto delle esigenze applicative della norma;

PROPONE

- 1) **di modificare ed integrare** l'art. 32/bis del regolamento delle entrate comunali che disciplina le modalità di rateizzazione delle entrate comunali a competenza o relative a morosità anni pregressi, per come di seguito riportato:

Art. 32/Bis

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA E INTEGRAZIONE
<p>1. Il funzionario responsabile del tributo, può concedere una rateizzazione delle somme dovute all'Ente (anche iscritte a ruolo ed in riscossione presso l'Agente di riscossione), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3/bis del d.lgs 18/12/1997 n. 462 , e successive modificazioni, dalle Circolari Min. Finanze 26/01/2000, n. 15 e dell' 01/10/2003 n. 52 (salvo che sia disposto diversamente dal presente articolo) ai contribuenti che producano apposita istanza, al Servizio Tributi dell'Ente, su apposito modulo predisposto dal Comune;</p> <p>2. Il funzionario responsabile de Servizio Tributi, sulla base dell'istanza e della documentazione prodotta dal debitore, e qualora acconsenta alla rateazione, predispone un piano rateale che deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente/debitore, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel piano di dilazione medesimo, entro il giorno 8 di ciascun mese;</p> <p>3. La durata del piano di rateizzazione non può eccedere anni uno;</p> <p>4. In caso di persone fisiche con situazioni di comprovato disagio economico, aventi un reddito ISEE non superiore ad 8.000,00 euro, la durata della dilazione di pagamento non potrà eccedere i tre anni;</p> <p>5. L'importo minimo delle rate non può essere inferiore ad € 100,00.</p>	<p>1. Il funzionario responsabile del tributo, o di qualsiasi altra entrata comunale, può concedere una rateizzazione delle somme dovute all'Ente (anche iscritte a ruolo ed in riscossione presso l'Agente di riscossione), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3/bis del d.lgs 18/12/1997 n. 462 , e successive modificazioni, dalle Circolari Min. Finanze 26/01/2000, n. 15 e dell' 01/10/2003 n. 52 (salvo che sia disposto diversamente dal presente articolo) ai contribuenti che producano apposita istanza, al Servizio Tributi dell'Ente, su apposito modulo predisposto dal Comune;</p> <p>2. Il funzionario responsabile dell'entrata comunale, sulla base dell'istanza e della documentazione prodotta dal debitore, e qualora acconsenta alla rateazione, predispone un piano rateale che deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente/debitore, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel piano di dilazione medesimo, entro il giorno 8 di ciascun mese;</p> <p>3. La durata del piano di rateizzazione non può eccedere i diciotto mesi;</p> <p>4. In caso di persone fisiche con situazioni di comprovato disagio economico, aventi un reddito ISEE medio degli ultimi tre anni compreso tra 2.500,00 euro ed 8.000,00 euro, la durata della dilazione di pagamento non potrà eccedere i tre anni, con una rata minima che non può essere inferiore ad € 100,00.</p> <p>5. Nei soli casi in cui i debitori, compresi tutti i componenti e/o conviventi del nucleo familiare , risultino disoccupati o appartengano a nuclei familiare monoreddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età</p>

<p>6. Alla prima rata devono essere aggiunti gli eventuali interessi di mora, gli oneri dell'Agente per la riscossione (in caso di dilazione di pagamento di tributi iscritti a ruolo), le spese maturate prima dell'inizio della rateazione ed eventuali altri oneri, Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali.</p> <p>7. La rateizzazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare; - quando il contribuente/debitore risulti moroso per precedenti rateazioni; - se l'importo complessivamente dovuto per tributi locali è inferiore ad € 200,00 per le persone fisiche o € 500,00 per le persone giuridiche; <p>8. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino ad un anno dalla data del decesso, qualora non sia stata definita anticipatamente la dichiarazione di successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso, Tale opzione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio tributi da parte degli eredi;</p> <p>9. La Giunta comunale, può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità;</p> <p>10. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive successive alla prima, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza necessità di alcuna comunicazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione senza alcuna ulteriore possibilità di rateazione.</p>	<p>superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare la rateizzazione fino a 48 rate mensili con una rata minima di €70,00 mensile.</p> <p>6. Alla prima rata devono essere aggiunti gli eventuali interessi di mora, gli oneri dell'Agente per la riscossione (in caso di dilazione di pagamento di tributi iscritti a ruolo), le spese maturate prima dell'inizio della rateazione ed eventuali altri oneri, Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali.</p> <p>7. La rateizzazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare; - quando il contribuente/debitore risulti moroso per precedenti rateazioni; - se l'importo complessivamente dovuto per tributi locali è inferiore ad € 200,00 per le persone fisiche o € 500,00 per le persone giuridiche; <p>8. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino ad un anno dalla data del decesso, qualora non sia stata definita anticipatamente la dichiarazione di successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso, Tale opzione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio tributi da parte degli eredi;</p> <p>9. La Giunta comunale, può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità;</p> <p>10. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive successive alla prima, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza necessità di alcuna comunicazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione senza alcuna ulteriore possibilità di rateazione.</p> <p>11. La rateizzazione di cui al presente articolo può essere concessa anche dalla So.Get. S.p.A. società concessionaria per la gestione, accertamento e riscossione</p>
---	--

	dei tributi comunali e del canone idrico integrato nonché per la gestione della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali.
--	---

2) **di dare atto** che le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VALUTATA la proposta di modifica dell'art. 32/BIS del Regolamento delle entrate presentata dalla Giunta Comunale;

RITENUTO opportuno dare approvazione alla modifica regolamentare proposta, avendone effettuato una valutazione favorevole in relazione al contenuto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del TUEL 267/2000, per come riportati dopo il presente deliberando;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato agli atti del fascicolo;

Con voti unanimi favorevoli dei presenti resi per alzata di mano

DELIBERA

La narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato;

di approvare le modifiche al Regolamento generale delle entrate ed in modo particolare all'art. 32/bis allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale;

di dare atto che le suddette modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014;

di trasmettere copia del presente atto, entro 30 giorni dalla sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 limitatamente a quanto concerne le norme che interessano le entrate tributarie;

di trasmettere, per le dovute competenze, copia della presente deliberazione alla società So.Get S.p.A. con sede a Pescara in via Venezia, 49, in qualità di concessionario per la gestione, accertamento e riscossione dei tributi comunali nonché per la riscossione coattiva di tutte le entrate dell'Ente.

La Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data 27/12/2013

La Responsabile

F.to Dott.ssa Tiziana Romano

La Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data 27/12/2013

La Responsabile

F.to Dott.ssa Tiziana Romano

Art. 32/Bis

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICA E INTEGRAZIONE
<p>10. Il funzionario responsabile del tributo, può concedere una rateizzazione delle somme dovute all'Ente (anche iscritte a ruolo ed in riscossione presso l'Agente di riscossione), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3/bis del d.lgs 18/12/1997 n. 462 , e successive modificazioni, dalle Circolari Min. Finanze 26/01/2000, n. 15 e dell' 01/10/2003 n. 52 (salvo che sia disposto diversamente dal presente articolo) ai contribuenti che producano apposita istanza, al Servizio Tributi dell'Ente, su apposito modulo predisposto dal Comune;</p> <p>11. Il funzionario responsabile de Servizio Tributi, sulla base dell'istanza e della documentazione prodotta dal debitore, e qualora acconsenta alla rateazione, predispone un piano rateale che deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente/debitore, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel piano di dilazione medesimo, entro il giorno 8 di ciascun mese;</p> <p>12. La durata del piano di rateizzazione non può eccedere anni uno;</p> <p>13. In caso di persone fisiche con situazioni di comprovato disagio economico, aventi un reddito ISEE non superiore ad 8.000,00 euro, la durata della dilazione di pagamento non potrà eccedere i tre anni;</p> <p>14. L'importo minimo delle rate non può essere inferiore ad €100,00.</p> <p>15. Alla prima rata devono essere aggiunti gli eventuali interessi di mora, gli oneri</p>	<p>1. Il funzionario responsabile del tributo, o di qualsiasi altra entrata comunale, può concedere una rateizzazione delle somme dovute all'Ente (anche iscritte a ruolo ed in riscossione presso l'Agente di riscossione), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3/bis del d.lgs 18/12/1997 n. 462 , e successive modificazioni, dalle Circolari Min. Finanze 26/01/2000, n. 15 e dell' 01/10/2003 n. 52 (salvo che sia disposto diversamente dal presente articolo) ai contribuenti che producano apposita istanza, al Servizio Tributi dell'Ente, su apposito modulo predisposto dal Comune;</p> <p>2. Il funzionario responsabile dell'entrata comunale, sulla base dell'istanza e della documentazione prodotta dal debitore, e qualora acconsenta alla rateazione, predispone un piano rateale che deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente/debitore, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel piano di dilazione medesimo, entro il giorno 8 di ciascun mese;</p> <p>3. La durata del piano di rateizzazione non può eccedere i diciotto mesi;</p> <p>4. In caso di persone fisiche con situazioni di comprovato disagio economico, aventi un reddito ISEE medio degli ultimi tre anni compreso tra 2.500,00 euro ed 8.000,00 euro, la durata della dilazione di pagamento non potrà eccedere i tre anni, con una rata minima che non può essere inferiore ad € 100,00.</p> <p>5. Nei soli casi in cui i debitori, compresi tutti i componenti e/o conviventi del nucleo familiare , risultino disoccupati o appartengano a nuclei familiare monoreddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare la rateizzazione fino a 48 rate mensili con una rata minima di €70,00 mensile.</p> <p>6. Alla prima rata devono essere aggiunti gli</p>

<p>dell'Agente per la riscossione (in caso di dilazione di pagamento di tributi iscritti a ruolo), le spese maturate prima dell'inizio della rateazione ed eventuali altri oneri, Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali.</p> <p>16. La rateizzazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare; - quando il contribuente/debitore risulti moroso per precedenti rateazioni; - se l'importo complessivamente dovuto per tributi locali è inferiore ad € 200,00 per le persone fisiche o € 500,00 per le persone giuridiche; <p>17. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino ad un anno dalla data del decesso, qualora non sia stata definita anticipatamente la dichiarazione di successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso, Tale opzione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio tributi da parte degli eredi;</p> <p>18. La Giunta comunale, può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità;</p> <p>10. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive successive alla prima, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza necessità di alcuna comunicazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione senza alcuna ulteriore possibilità di rateazione.</p>	<p>eventuali interessi di mora, gli oneri dell'Agente per la riscossione (in caso di dilazione di pagamento di tributi iscritti a ruolo), le spese maturate prima dell'inizio della rateazione ed eventuali altri oneri, Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi legali.</p> <p>7. La rateizzazione non è consentita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare; - quando il contribuente/debitore risulti moroso per precedenti rateazioni; - se l'importo complessivamente dovuto per tributi locali è inferiore ad € 200,00 per le persone fisiche o € 500,00 per le persone giuridiche; <p>8. In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino ad un anno dalla data del decesso, qualora non sia stata definita anticipatamente la dichiarazione di successione e relativamente all'anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso, Tale opzione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio tributi da parte degli eredi;</p> <p>9. La Giunta comunale, può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità;</p> <p>10. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive successive alla prima, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza necessità di alcuna comunicazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione senza alcuna ulteriore possibilità di rateazione.</p> <p>11. La rateizzazione di cui al presente articolo può essere concessa anche dalla So.Get. S.p.A. società concessionaria per la gestione, accertamento e riscossione dei tributi comunali e del canone idrico integrato nonché per la gestione della riscossione coattiva di tutte le entrate comunali.</p>
---	---

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CLAUDIA TROPEANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 10-01-2014, Prot. N 35 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000);

Data 10-01-2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

E' divenuta esecutiva il giorno _____ ;

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ , senza reclami.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CLAUDIA TROPEANO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n.9 fogli.

Data 10-01-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CLAUDIA TROPEANO